

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) PAGNONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MAURILIO DANGELO

Nella seduta del 14/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro delegazione del quinto della retribuzione, stipulato in data 18/05/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 07/07/2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede la restituzione, sulla base del criterio proporzionale, di € 1.021,68, a titolo di rimborso di commissioni ed oneri assicurativi; il risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa, per la scorrettezza dell'operato dell'intermediario e la violazione, da parte sua, degli obblighi di trasparenza imposti dalle norme bancarie; nonché il pagamento delle spese ed onorari a favore dell'avvocato antistatario e il versamento degli oneri relativi alla presente procedura, pari ad € 20,00 più € 200 per spese legali. In via subordinata, chiede verificarsi o disporsi le verifiche necessarie alla valutazione/quantificazione del costo effettivo del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi di riferimento, e conseguentemente adottare i necessari provvedimenti e disporre per il risarcimento del danno in via equitativa.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la congruità delle somme restituite in applicazione dei criteri indicati in contratto, da ritenersi chiari e trasparenti;
- con riguardo alla provvigione del mediatore, in particolare, che essa «è correlata alla fase preparatoria del contratto e che non è rapportata alla durata del finanziamento»;
- la non rimborsabilità delle spese legali, poiché il ricorrente avrebbe potuto formulare le proprie richieste senza l'intervento di un legale.

Dichiara inoltre la disponibilità, quale condizione di miglior favore, a rimborsare al ricorrente le somme di € 126,95, a titolo di commissioni per la gestione del finanziamento ed € 20,00 a ristoro delle spese di ricorso.

E pertanto chiede all'Arbitro di rigettare ogni maggiore richiesta avanzata dal ricorrente.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

In particolare nel contratto de quo a parere di questo Collegio devono essere ritenute come:

- up-front la "commissione dell'intermediario mandatario di accensione del finanziamento" la cui descrizione è identica a quella contenuta nel contratto in esame (lett. B);
- up-front la "provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede", la cui descrizione è identica a quella contenuta nel contratto in esame (lett. D), dove, però, è prevista una quota rimborsabile pari al 30%;
- recurring, da rimborsarsi secondo il criterio pro rata temporis applicabile all'intero importo (e non al 40% come previsto in contratto) la "commissione dell'intermediario mandante" (lett. A);
- recurring, da rimborsarsi secondo il criterio pro rata temporis, la "commissione dell'intermediario mandatario di gestione del finanziamento" (lett. C).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, riscontrata la natura recurring e/o up front delle riportate voci di costo, respinte le eccezioni dell'intermediario, si conclude che le richieste del cliente relativamente al rimborso pro quota meritano di essere parzialmente accolte secondo il prospetto che segue:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate pagate	13	rate residue	47	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni dell'intermediario mutuante di accensione finanziamento</i>				889,50	696,78		696,78
<i>Commissioni dell'intermediario mutuante di gestione finanziamento</i>				803,20	629,17	502,22	126,95
Totale							823,73

Valutato, infine, che non sono rimborsabili né i danni reclamati (in quanto insussistente qualsivoglia prova) né le spese legali (per la natura seriale dell'azione avanzata);

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 823,73, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS